

n. 4/2019 Reg. acc. Composizione della crisi.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;

letto il ricorso per la ristrutturazione del debito proposto da esaminata la relazione di voto depositata in udienza dal nominato O.C.C. e sciogliendo la riserva dell'udienza del 10.10.2019;

rilevato che al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per omologare la proposta di accordo presentata dagli istanti si evidenzia quanto segue:

## § SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 7 l. n. 3/2012 richiede che la proposta di ristrutturazione dei debiti assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili nonché la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio salvo, in caso di impossibilità, il pagamento di quest'ultimi in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie non vi sono creditori titolari di crediti impignorabili.

Quanto a creditori muniti di privilegio il piano prevede la soddisfazione integrale dell'unico creditore ipotecario di primo grado (sui beni: fabbricato per civile abitazione di proprietà per metà ciascuno dei ricorrenti sito in Vittoria c/da Anguilla s.p. Vittoria/Scoglitti km 1, nel NCEU di Vittoria al F. 149, p.lle 356/1, 2,4,5, e 6) Unicredit titolare del credito pari ad € 143.284,06 nonché il soddisfo dei creditori muniti di privilegio generale al 55% e dei creditori chirografari al 35%.

Nella proposta non sono indicati crediti IVA o costituenti risorse proprie dell'UE per i quali sia necessario prevedere il loro integrale soddisfo.

Per il resto, i crediti iscritti a ruolo gravanti a carico degli istanti sono stati oggetto di definizione agevolata e pertanto stralciati dalla proposta di accordo salvo n. 8 cartelle di pagamento per totali € 7.525,16 che verranno soddisfatte a mezzo utilizzo del fondo di garanzia pari ad € 3.811,49 originariamente previsto nella proposta di accordo e che consentirà il soddisfo dei crediti con privilegio generale al 55% ed al chirografo al 35%.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità si evidenzia che i debitori non sono soggetti alla disciplina delle procedure concorsuali; non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure previste dalla 1, n. 3/2012; hanno fornito idonea documentazione per ricostruire il loro patrimonio.

Ancora, tenuto conto che la proposta di accordo prevede l'apporto di finanza aggiuntiva da parte dei figli degli istanti hanno conferito nel piano i loro redditi all'uopo sottoscrivendo nella qualità di terzi assuntori il ricorso per la ristrutturazione del debito, risulta che gli stessi hanno versato in atti idonea documentazione utile alla ricostruzione del loro reddito.

Tutto ciò sopra premesso, la proposta è ammissibile e può essere vagliata nel merito.

## § SULLA ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO.

Il gestore della crisi ritiene che il pagamento con le modalità descritte in ricorso, ovvero un piano di pagamenti rateali con cadenza periodica a fronte del quale nell'arco di 133 mesi saranno pagati € 182.669,55 rispetto al credito complessivo iniziale vantato dalla massa dei creditori e pari ad € 200.876,04 al netto dei costi della procedura, sia fattibile e conveniente per il ceto creditorio.

L'assunto deve ritenersi condivisibile.

Invero, i debitori percepiscono modestissimi redditi da pensione e assegno sociale per complessivi € 800 circa (cumulativamente considerati) a stento sufficienti a garantire loro il minimo essenziale per vivere dignitosamente. Dette entrate non saranno in alcun modo incise dal piano di ristrutturazione del debito tenuto conto che al pagamento delle rate provvederanno i figli (2008) quali, rispettivamente, vantano redditi da lavoro pari ad € 104.426,85 (anno 2018) ed € 2.000,00 mensili



netti per il secondo dunque in astratto ampiamente sufficienti a fare fronte al pagamento di 132 rate mensili di € 1.200,00 oltre ad € 8.000,00 (quale anticipo) entro il primo mese dall'omologa ed € 13.000,00 quale ultima rata (la 133°) a saldo finale.

Del resto, nell'alternativa liquidatoria, tenuto conto peraltro dei due tentativi di vendita dell'immobile sopra indicato andati deserti, il prezzo base del fissando terzo tentativo di vendita (sospeso con decreto ex art. 10 l. n. 3/2012) del lotto in commento è stato pari ad € 193.718,00 con offerta minima di €. 145.288,00 pari al 75% del prezzo base.

Ebbene, anche ove si ritenesse probabile la vendita del compendio pignorato al prezzo pari all'offerta minima detta cifra consentirebbe soltanto al creditore ipotecario il soddisfacimento, peraltro non integrale, delle sue pretese con evidente incapienza del ricavato rispetto agli altri creditori oggi contemplati nel piano dei pagamenti.

## § SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO.

Con decreto di fissazione udienza ex art. 10 l. n. 3/2012 venivano assegnati termini sino a dieci giorni prima per consentire ai creditori per l'inoltro delle manifestazioni di consenso/dissenso. All'esito dello spirare dei termini, si è raggiunta la percentuale di consenso dei creditori ammessi al voto pari al 100% e dunque deve ritenersi raggiunto (anzi superato) il quorum richiesto dall'art. 11, comma 2, l. n. 3/2012.

P.Q.M.

ritenuta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 II comma l. 3/2013;

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione depositato da

DISPONE la pubblicazione immediata, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa (o nel sito dello stesso Tribunale ove tecnicamente possibile) nel rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti.

DISPONE che ogni incidente di esecuzione o questione concernente l'adempimento del presente accordo siano risolte dall'O.C.C. slavo quanto affermato dall'art. 13, comma 2, 1, n, 3/2012;

Si comunichi.

25.11.2019

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda

